

Statuto
Accademia dei Fortificati
Associazione APS Ponsacco



Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E STEMMA

È costituita con Sede in Ponsacco Via dei Mille n. 1 (presso il Cinema-Teatro Odeon) l'associazione di promozione sociale denominata ACCADEMIA DEI FORTIFICATI ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e aggiornamenti e del D.M. 106/2020, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;

La variazione di sede legale dell'Associazione, se nell'ambito del suddetto Comune, previa delibera dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporterà modifica del presente statuto.

Lo stemma della Accademia è rappresentato da un campo bianco su cui è posta una fortificazione, attraversata da due trombe incrociate e sormontata da una Lira Greca. Sotto l'arma leggesi il motto "SAPERE AUDE" e sopra la fascia che lo circonda il nome "Fortificati".

Art. 2

SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Accademia dei Fortificati non ha scopo di lucro e si propone di offrire alla Città di Ponsacco tramite il Teatro Cinema Odeon, una sede prestigiosa per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati dirette o comunque utili alla promozione dell'immagine della Città di Ponsacco ed al processo sociale e culturale della cittadinanza:

- 1) L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, e in questo ambito, più specificatamente:
 - a) promuove e realizza la ricerca, la sperimentazione, la produzione, nel campo della cultura musicale, operistica, del teatro, del cinema, delle arti figurative, della multimedialità e dello spettacolo in tutte le sue forme, e la relativa promozione e diffusione su tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso;
 - b) promuove e realizza la produzione e l'organizzazione di spettacoli operistici, di musical, balletto, prosa, concerti vocali e strumentali di musica classica;
 - c) promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca, di sperimentazione e di produzione in tutti i settori di cui al precedente punto a);
 - d) promuove e realizza altresì convegni, conferenze, workshop, seminari, mostre, scambi e viaggi di formazione culturale, in tutti i settori di cui al precedente punto a).
 - e) Può svolgere le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e in questo ambito, più specificatamente:
 - f) organizza e svolge stage e laboratori per professionisti, e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere;
 - g) promuove e realizza su tutto il territorio nazionale, anche nel quadro di convenzioni con Scuole di ogni ordine e grado, attività formative propedeutiche alla musica, all'opera, al teatro, al cinema, alle arti figurative, alla multimedialità attraverso corsi specifici e attività di laboratorio e di workshop;
 - h) promuove e realizza su tutto il territorio nazionale la formazione, la specializzazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di musicisti, compositori, cantanti, attori, registi, scenografi, costumisti, coreografi, soggettisti, sceneggiatori, light designer, tecnici del suono, tecnici dello spettacolo, pittori, scultori, fotografi, web designer, tecnici multimediali, e tutte le altre figure artistiche e non, culturali e tecniche per la creazione, progettazione, produzione, organizzazione, trasmissione, conservazione e promozione della musica, dell'opera, del teatro, del cinema, delle arti figurative, della multimedialità;
 - i) l'organizzazione di progetti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale che mirano allo scambio culturale, alla collaborazione interdisciplinare di diversi soggetti culturali, alla diffusione della cultura musicale, operistica, teatrale, cinematografica, delle arti figurative e della multimedialità,

anche attraverso la creazione di festival e l'organizzazione di tournée e circuiti regionali, nazionali ed internazionali.

- 2) L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- a) la gestione di spazi teatrali ed altri luoghi idonei all'organizzazione di spettacoli;
- b) la realizzazione di progetti di comunicazione, marketing e merchandising;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- e) la realizzazione e promozione di concorsi, audizioni e casting.
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; l'Accademia può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo.

L'elenco delle attività diverse potrà successivamente essere ampliato con deliberazione operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

ALTRE FINALITÀ DI CUI AL CODICE DELLO SPETTACOLO

Inoltre l'Accademia nell'osservanza e alle condizioni stabilite dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni può:

- 1) promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- 2) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche affinché promuovano e sostengano interventi adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale e artistico per tutti i cittadini.
- 3) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo,
- 4) Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o trasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la



documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze;

- 5) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico.
- 6) Costituire contestualmente, quando possibile e con i medesimi intenti, anche una o più compagnie di balletto, aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale;
- 7) Curare pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e fotografiche promuovendo l'istituzione di biblioteche fono-video di consultazione;
- 8) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- 9) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Accademia, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
- 10) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione;
- 11) Per il raggiungimento delle finalità l'Accademia può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, anche assumendo temporaneamente (anche per poche ore o giorni) o a tempo indeterminato figure idonee al raggiungimento dei propri obiettivi.
- 12) Può dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà quindi svolgere attività diverse, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali.

- L'Associazione avrà piena capacità di stipulare ogni tipo di contratto o atto giuridico, consentiti dalle norme vigenti e in particolare acquisire, alienare, trasferire ed amministrare ogni classe di beni ed acquisire quote di società, a patto che essi si riferiscano alla realizzazione degli obiettivi già espressi.

- L'Associazione potrà inoltre contrarre obbligazioni e operare con tutte le banche ufficiali e private, nazionali e straniere, mantenendo con esse qualsiasi tipo di rapporto, in qualsiasi succursale nazionale o estera.

- L'Associazione potrà assumere personale dipendente e stipulare ogni tipo di contratto con essi consentito dalle norme vigenti

- Potranno essere definite e organizzate e aperte sedi operative distaccate e Comitati territoriali su tutto il territorio nazionale e internazionale le cui specifiche funzioni e autonomie saranno definite da apposite procedure.

- Le richieste di autorizzazione di apertura di sedi operative distaccate e comitati, devono essere indirizzate al Presidente Nazionale. L'organo competente a deliberare in merito alle richieste è il Seggio Accademico. L'eventuale diniego va motivato per iscritto. La richiesta dovrà essere inoltrata all'organo competente su apposita modulistica.

Art. 4

SOCI, AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

I soci prendono il nome di Accademici:



- 1) Sono Accademici Ordinari coloro che verranno nominati dalla Assemblea su proposta del Seggio o del socio richiedente scelti di preferenza fra le persone più rappresentative nel campo sociale, artistico, culturale e giovanile
- 2) Socio onorario: sono soci onorari persone fisiche o giuridiche, Associazioni e/o Enti Pubblici previsti per atto costitutivo o proposte dal Seggio Accademico o dal Presidente, che si sono distinte nel campo culturale, istituzionale o di spettacolo funzionali alle finalità dell'Associazione. Il Socio onorario non ha obbligo di pagare la quota annuale ma fa parte della Assemblea e, qualora disposto dall'atto costitutivo, del Seggio.
- 3) Non possono far parte dell'Accademia e perdono il titolo di Accademici coloro che hanno riportato condanne penali per delitto non colposo, gli interdetti e coloro che sono stati privati dei diritti civili.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, società, persone giuridiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Seggio Accademico) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica della persona fisica rappresentante del soggetto giuridico richiedente, nonché i dati dello stesso (denominazione, sede, partita iva, codice fiscale, numero iscrizione Registro delle Imprese e/o altro Pubblico Registro).

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione o Seggio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione o Seggio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine senza fine di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabili dal seggio accademico e dall'Assemblea.

- rispettare le procedure e le prescrizioni contenute in disciplinari adottate dall'Ente.

I Soci Fondatori sono esentati dal versamento di quote e contributi associativi, fermi restando tutti gli altri diritti e doveri ai sensi del vigente statuto e ai sensi di legge

L'Assemblea, su proposta del Seggio Accademico, potrà stabilire misure contributive diverse per le imprese associate e aggregate.

Le modalità di riscossione dei contributi sono stabilite dal Seggio Accademico.

L'Ente ha la facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Livorno nei confronti dei soci morosi e inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.



Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o nelle ipotesi di cessazione dell'attività e/o dichiarazione di fallimento.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, nonché in caso di violazione delle prescrizioni previste da regolamenti, disciplinari o protocolli di qualità adottati dall'Ente, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Seggio Accademico con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto, a nessun titolo, sul patrimonio della stessa.

Art. 6

ORGANI

Sono organi dell'Accademia:

- l'Assemblea dei Soci
- il Seggio Accademico denominato "Seggio"
- il Presidente
- Revisore dei conti.

Art. 7

ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche a mezzo e-mail all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;



MM ✓
VH
MH
AC
SM
H
MB
AOB
SV
EC
AF
Lr
EC
UP
MM

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria, per modifiche statutarie, fusione, trasformazione, cessione, scioglimento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Seggio Accademico ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto degli associati, oppure ne facciano richiesta i Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni loro affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongono della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti assembleari.

La seduta di Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, è valida se presenti (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Per l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, le sedute sono valide se presenti (personalmente o per delega) almeno tre quarti dei soci aventi diritto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, fermo restando che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea: l'elezione delle cariche sociali avviene sempre per scrutinio palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario una persona designata dall'Assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

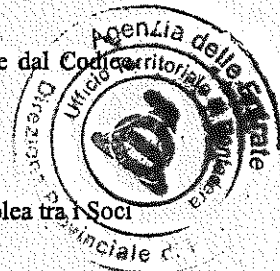
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dal Codice Civile in materia

Art. 8

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - IL SEGGIO

L'Accademia è amministrata da un Seggio composto da 1 (uno) a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari.

Tutti i membri del Seggio durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Seggio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi. In deroga al comma precedente ed in caso di



necessità, il Segretario potrà essere nominato senza diritto di voto tra i non eletti del Seggio o anche fuori degli Accademici. Le cariche sono personali e non è ammessa la rappresentanza o la delega. Per l'elezione dei membri del Seggio ciascun socio può esprimere un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) del numero dei membri da eleggere.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro del Seggio si dovrà procedere alla sostituzione entro sessanta giorni con la nomina del primo dei non eletti dalle liste dei soci ordinari. Se trattasi di socio designato da uno degli enti rappresentati nello stesso termine si dovrà procedere alla richiesta di designazione di nuovo socio ed alla sua nomina con il medesimo procedimento. In caso di parità di voti sarà preferito il più anziano di età.

Il Seggio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, sia nella Sede dell'Accademia che altrove, purché nel comune di Ponsacco, almeno una volta ogni due mesi. Altre riunioni potranno essere convocate qualora se ne presenti la necessità e comunque quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

La convocazione del Seggio deve essere effettuata a mezzo posta, anche elettronica, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione a ciascun componente. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma, o posta elettronica, da inviare almeno due giorni prima della data di riunione. Sono comunque valide le riunioni cui abbiano preso parte tutti i componenti del Seggio.

Le riunioni del Seggio sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Membro Anziano, intendendo per Membro Anziano, il componente del Seggio più anziano di età. Salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, per la validità delle riunioni del Seggio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Seggio sono prese a maggioranza dei presenti e sono riportate nel verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario. Il membro del Seggio che, senza giustificato motivo, non interverrà a tre sedute consecutive, decadrà dalla carica e verrà sostituito secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente Statuto.

Il Seggio esercita i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Accademia ed ha il potere di compiere comunque tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Accademia, salvo quelli che non siano espressamente riservati ad altri organi sociali contemplati nel presente statuto, nel rispetto dei limiti di bilancio. In particolare, a titolo esemplificativo, il Seggio:

- 1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- 2) redige il testo del Regolamento dell'uso del Teatro e delle sue successive modifiche;
- 3) nomina il Direttore Artistico per l'attività teatrale e cinematografica, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto;
- 4) predispone le deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Assemblea, ivi comprese quelle relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- 5) provvede alla eventuale assunzione del personale ed alla gestione dei relativi rapporti di lavoro, in conformità alle norme vigenti;
- 6) ha il dovere di dare attuazione alle mozioni di indirizzo approvate a termini di statuto dall'Assemblea.

Art.9

PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL PRESIDENTE EMERITO.

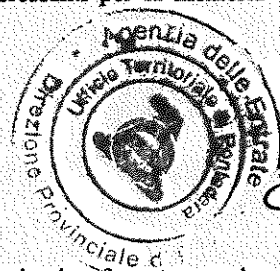
Il Presidente del Seggio ha la rappresentanza legale dell'Accademia ed esercita i poteri che gli vengono delegati dallo stesso Seggio nonché quelli che gli sono attribuiti dal presente Statuto. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Seggio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Può adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Seggio ad eccezione delle proposte di bilancio e del conto consuntivo. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Seggio nella prima riunione successiva, da convocarsi, a cura del Presidente, entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento. Le funzioni del Presidente sono esercitate, in caso di assenza od impedimento del medesimo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Membro Anziano.

IL SEGRETARIO:

- compila e trasmette gli inviti per le adunanze del Seggio e delle Assemblee;
- redige i relativi verbali che firma insieme al Presidente;
- segue - unitamente al Presidente - che vengano attuate le deliberazioni del Seggio e dell'Assemblea;



- provvede alla corrispondenza;
- prepara con il Presidente, bilanci preventivi e consuntivi;
- tiene nota di tutti gli spettacoli dati in teatro e di tutte le notizie che siano interessanti per la memoria dell'Accademia;
- segue che sia provveduto alla denuncia dei redditi.
- tiene l'inventario dei mobili e dei materiali diversi;
- rilascia quietanze liberatorie per tutte le riscossioni fatte per conto della Accademia.



Il Presidente Emerito (ove nominato) è eletto dall'Assemblea su proposta del Seggio Accademico fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente o Direttore Artistico e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all'Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza. In ogni caso la carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell'associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa. Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Seggio Accademico e dell'Assemblea dei soci e, su richiesta del Seggio Accademico, può dirigere progetti ed altre attività dell'associazione.

Art.10

DIRETTORE ARTISTICO

Il Seggio nomina, anche al di fuori degli Accademici, il Direttore Artistico, persona con competenze specifiche nel campo del teatro, della musica e della cultura. Il Direttore Artistico dura in carica quattro anni, salvo revoca, e comunque non oltre la durata del Seggio che lo ha nominato. Il Direttore Artistico ha il diritto di partecipare alle riunioni del Seggio. Si occupa della organizzazione teatrale, musicale e cinematografica, predisponendone un programma annuale anche della Accademia stessa, nonché delle altre manifestazioni da tenersi nel Teatro; riferisce periodicamente al Seggio sull'andamento della programmazione proponendo l'adozione delle misure ritenute opportune; dirige l'opera del personale di sorveglianza e di custodia e provvede alla vigilanza ed alla direzione dell'attività del personale addetto alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni che si tengono all'interno o all'esterno del teatro.

Art. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, ai sensi dell'art. 12, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

MM ✓
MM
MM
AC
tel
A
MB
ADB
SV
EC
AF
L
EC
Y
com
AM.

Art. 14

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all' art 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all' art. 7 CTS.

Art. 16

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi della Legge n.104 del 04 Luglio 2024. Il seggio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all' Art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce a rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.17

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui, l'Ente di Gestione è tenuto a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se invece i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui, l'Ente di Gestione sarà tenuto a redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.18

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Seggio e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Seggio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Seggio, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente dell' Associazione a mezzo e-mail.
- Entro i 15 giorni successivi il socio verrà convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail presso la sede sociale per visionare i libri associativi.



Art. 19

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati ai sensi della Legge n. 104 del 04 Luglio 2024.

Art. 21

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 22

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

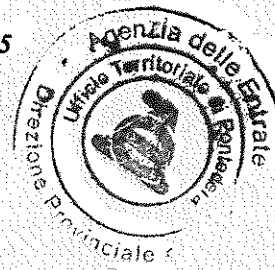
Tutte le controversie inerenti e/o discendenti alla vita associativa e/o all'interpretazione applicazione e/o esecuzione del presente statuto, sorte tra Organi dell'Associazione e/o tra soci, sono devolute alla giurisdizione esclusiva di un Tribunale Arbitrale composto da un Arbitro Unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la CCLAA di Pisa, sede dell'arbitrato. L'arbitrato si svolgerà secondo il Regolamento di detta Camera Arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Michele Vannozzi

Ponsacco, Li 08/08/2025

Il Segretario
Agnese Cecchi



Il Sig. M. Vanni

Il Sig. Valentino Martini

Il Sig. Martina Martini

Il Sig. Agnese Cecchi

Il Sig. Enrico Mancini

Il Sig. Andrea Vanni

Il Sig. Luigi Vanni

Il Sig. Antonio Vanni

Il Sig. Renzo Vanni

Il Sig. Edoardo Vanni

Il Sig. Andrea Fabbrini

Il Sig. Francesco Vanni

Il Sig. Roberto Cecchi

Il Sig. Enrico Mancini

Il Sig. Carlo De Martini

Il Sig. Luigi Martini

